

ALLEGATO A

AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI DELL'ART.269, D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II.

**Parere endoprocedimentale del Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"-
Dipartimento dell'Ambiente - Assessorato del Territorio e dell'Ambiente - Regione Siciliana**

Il presente allegato, composto da n. 7 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal parere endoprocedimentale relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., emesso con nota prot. n. 2917 del 19/01/2026, acquisito dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa con prot. gen. 1313 del 19/01/2026, per lo stabilimento gestito dalla società **ILCAR S.R.L.** di "*Lavorazione e trasformazione di carrube per produzione seme di carruba, polpa frantumata di carruba, farina di polpa di carrube, e farina di seme di carruba ad uso alimentare umano e zootecnico*", sito nel comune di Rosolini, ex S.P. Rosolini-Pachino, Km. 0.300, censito al N.C.E.U. foglio 41, p.la 211.



Palermo, prot. n. 0002917 del 19/01/2026

OGGETTO: **Società ILCAR S.r.l.** – “Lavorazione e trasformazione di carrube per produzione di seme di carruba, polpa frantumata di carruba, farina di polpa di carrube e farina di seme di carruba ad uso alimentare umano e zootecnico” presso lo stabilimento sito nel Comune di Rosolini (SR).
Procedura di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ex D.P.R. 59/2013, n. 31 del 27/04/2017.

Parere endoprocedimentale per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Libero Consorzio Comunale di Siracusa
Settore X Territorio e Ambiente

decimo_settore@pec.provincia.siracusa.it
autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

AI SUAP – Comune di Rosolini (SR)
suap@pec.comune.rosolini.sr.it

e p.c. **Società ILCAR S.r.l.**
ilcarsrl@pec.it

- Visto** il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- Vista** la Circolare Ministeriale prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013 recante “chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto 13 marzo 2013 del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59”;
- Visto** lo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica dell'08/05/2015 recante adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.P.R. n. 59/2013;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n.410 del 12/11/2019 “Adozione modulistica unificata e standardizzata in materia di Autorizzazione Unica Ambientale”;
- Visto** il decreto legislativo 03/04/2006 n.152 (Norme in materia ambientale) e ss.mm.ii. ed in particolare la parte V “Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;
- Visto** il D.P.Reg. n. 73/GR7/S.G. del 24/03/1997, integrato con D.P. n. 250/Gr VII/S.G. del 03/09/1997, che individua le attività per le quali l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è delegata alle Province Regionali (oggi Città Metropolitane e Liberi Consorzi Comunali), in attuazione della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71;
- Visto** il D.A. n. 175/GAB del 09/08/2007, che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nel territorio della Regione Siciliana;
- Visto** l'art. 2 del D.A. 176/2007 come modificato dal D.A. 19/GAB del 11/03/2010, che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell'elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale, così come indicato all'art. 271, commi 3 e 4, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, per le polveri totali, fissa, sul territorio regionale, i seguenti valori limite massimi di emissione:
a) per le *aree ad elevato rischio di crisi ambientale*:
polveri totali (PTS): 20 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h)

b) per le altre aree:

polveri totali (PTS): 40 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);

- Vista** la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21/05/2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- Visto** il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 di “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18/07/2018 di approvazione del “Piano Regionale di tutela della qualità dell'aria in Sicilia” elaborato in conformità al decreto legislativo 13/08/2010, n. 155 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2008/50/UE;
- Vista** il Decreto del Presidente della Regione del 05/04/2022 n. 9 nella parte riguardante la “Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali i sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17/03/2016 n.3” (pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 – Parte Prima), con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (D.R.A.) e sono state trasferite, con decorrenza dal 16/06/2022, le competenze in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, prima assegnate alle Strutture Territoriali dell'Ambiente, a questo Servizio;
- Visto** il D.D.G. n. 2101 del 29/12/2025 con il quale è stato conferito all'Arch. Antonino Polizzi l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali”, con decorrenza dal 02/01/2026;
- Vista** il provvedimento n. 31 del 27/04/2017 con cui il SUAP del Comune di Rosolini (SR) ha rilasciato alla ILCAR S.r.l. l'Autorizzazione Unica Ambientale, sulla base della determina n. 350 del 13/04/2017 del Capo settore X del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, per l'impianto di lavorazioni carrube nel Comune di Rosolini per una potenzialità pari a 6.500 t/anno;
- Visto** il parere endoprocedimentale per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. rilasciato dalla U.O. S.2.5 “Emissioni in atmosfera per le provincie di SR e RG” di questo Dipartimento con nota prot. n. 407 del 27/07/2016 per n. 4 punti di emissione:
- E1: emissioni provenienti dall'unità di essiccazione a cui è asservita una caldaia alimentata a GPL;
 - E2: emissioni provenienti dall'unità di raffreddamento;
 - E3: emissioni provenienti dal molino di micronizzazione;
 - E4: emissioni provenienti dall'unità di frantumazione delle carrube;
- Vista** l'istanza presentata dalla Società ILCAR S.r.l. al SUAP del Comune di Rosolini, inoltrata dallo stesso SUAP a questo Dipartimento con nota acquisita al prot. D.R.A. n. 22074 del 04/04/2024, di modifica dell'autorizzazione unica ambientale ex D.P.R. n. 59/2013 n. 31 del 27/04/2017 comprensiva dei seguenti titoli abilitativi:
- modifica sostanziale autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art 269 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - autorizzazione allo scarico di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. di reflui civili in pubblica fognatura (prosecuzione senza modifiche);
- Viste** le note prot. D.R.A. n. 72560 del 16/10/2024 e prot. D.R.A. n. 77286 del 05/11/2024 con cui questo Servizio ha richiesto chiarimenti/integrazioni documentali;
- Viste** le integrazioni documentali trasmesse in riscontro alle richieste di cui sopra in data 28/10/2024 (prot. D.R.A. n. 75543 del 28/10/2024), in data 22/01/2025 (prot. D.R.A. n. 3927 del 22/01/2025), in data 12/02/2025 (prot. D.R.A. n. 8427 del 12/02/2025) e in data 14/03/2025 (prot. D.R.A. n. 15484 del 14/03/2025);
- Vista** la nota prot. n 1102 de 17/12/2025 (prot. DRA n. 87129 del 22/12/2025) con cui il Libero Consorzio Comunale di Siracusa ha indetto la conferenza dei servizi decisoria in modalità nell'ambito del procedimento di cui in oggetto;
- Dato atto** che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.P.R. 59/2013, la verifica della correttezza formale dell'istanza è assegnata al SUAP in accordo con il Libero Consorzio Comunale, autorità competente, e che, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della L. 241/1990, recepito con l'art. 7 della L.R. 7/2019, la valutazione delle condizioni di ammissibilità e dei requisiti di legittimazione è assegnata al responsabile del procedimento (di A.U.A.);
- Preso atto** che il gestore dichiara che lo stabilimento non è soggetto alle disposizioni in materia di VIA;
- Preso atto**, sulla base di quanto rappresentato e dichiarato negli elaborati tecnico-progettuali allegati all'istanza di AUA e nelle successive integrazioni documentali, che:
- lo stabilimento, oggetto del presente parere, è ubicato in C.da Vignazza ex S.P.n. 26 Rosolini-Pachino in un sito a destinazione D1 (artigianale mista) del vigente P.R.G. del Comune di Rosolini (SR), ed è adibito alla lavorazione e trasformazione di carrube per produzione di seme di carruba, polpa frantumata di carruba, farina di polpa di carrube e farina di seme di carruba ad uso alimentare umano e zootecnico di farina di seme di carruba e miscele funzionali per l'industria alimentare;
 - l'impianto esistente è autorizzato con provvedimento n. 31 del 27/04/2017 del SUAP di Rosolini rilasciato alla sulla base della determina n. 350 del 13/04/2017 del Capo settore X del Libero Consorzio

Comunale di Siracusa e del parere endoprocedimentale per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. prot. n. 407 del 27/07/2016 per i punti di emissione E1, E2, E3 e E4, per i quali il gestore dichiara che nulla è mutato;

- la richiesta di modifica dell'A.U.A. riguarda l'ampliamento dello stabilimento esistente con la realizzazione di un nuovo impianto di lavorazione del seme di carruba che prevede le seguenti fasi di lavorazione:
 - ✓ pulitura del seme, spietatura e calibrazione del seme attraverso due piani di setacciatura, una tavola densimetrica e un classificatore rotativo. I semi vengono quindi stoccati in n. 3 silos sulla base delle dimensioni. Le emissioni di polveri provenienti dalle suddette lavorazioni vengono trattate in un ciclone e convogliate al punto di emissione ES1;
 - ✓ prima spelatura con degerminazione utilizzando un forno a irraggiamento e successivamente n. 2 spelatrici-degerminatori;
 - ✓ selezione ottica e decorticazione per separare i semi con presenza di buccia da quelli già spellati attraverso una selezionatrice ottica e successiva decorticazione dei semi ancora con la buccia esterna. Le emissioni di polveri provenienti dalle suddette lavorazioni vengono trattate in un ciclone filtro a 24 maniche in feltro polietere e convogliate ai punti di emissione ES2, ES3 e ES4;
 - ✓ bagnatura e schiacciatura; i semi vengono inumiditi in n. 2 reattori-miscelatori mediante acqua calda prodotta da una caldaia a vapore e successivamente inviati in un laminatoio a rulli che riduce il prodotto in scaglie;
 - ✓ macinazione e setacciatura; dal laminatoio le scaglie passano al molino micronizzatore per la riduzione in polvere e l'essiccazione e successivamente setacciato in Plansichter. Le emissioni di polveri provenienti dalle suddette lavorazioni vengono trattate in un ciclone filtro a 24 maniche in feltro polietere e convogliate ai punti di emissione ES5;
 - ✓ miscelazione in miscelatore da 250 Kg;
 - ✓ confezionamento, etichettatura e pellettizzazione;
- i punti di emissione del nuovo impianto in ampliamento sono:
 - ✓ ES1: emissioni provenienti dall'unità di pulitura e calibrazione del seme;
 - ✓ ES2, ES3 e ES4: emissioni provenienti dall'unità di selezione ottica e decorticazione;
 - ✓ ES5: emissioni provenienti dall'unità di macinazione e setacciatura
- a seguito dell'ampliamento:
 - ✓ la quantità carrube intere lavorate nell'impianto sarà pari a 6.500 t/anno;
 - ✓ la quantità di semi di carruba lavorate nell'impianto sarà pari a 650 t/anno;
 - ✓ la produzione di farina di semi di carruba sarà pari a 268 t/anno;
 - ✓ la produzione di farina di polpa di carruba sarà pari a 1.450 t/anno;
 - ✓ la produzione di polpa di carruba frantumata sarà pari a 5.770 t/anno;
 - ✓ la produzione di semi di carruba sarà pari a 670 t/anno;

Preso atto che, sulla base di quanto dichiarato dal progettista, la potenza termica nominale della caldaia alimentata a GPL è inferiore a 1 MW e pertanto, ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 la stessa non sono assoggettati al Titolo I della parte quinta del medesimo decreto;

Preso atto che le soglie di produzione di farine e di trattamento di materie prime sono superiori a quelle di cui al D.P.Reg. n. 73/GR7/S.G. del 24/03/1997, integrato con D.P. n. 250/Gr VII/S.G. del 03/09/1997, che individua le attività per le quali l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è delegata alle Province Regionali (oggi Città Metropolitane e Liberi Consorzi Comunali), in attuazione della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71;

Preso atto che i reflui civili sono scaricati in pubblica fognatura e che la società ha dichiarato, ai fini dell'autorizzazione allo scarico, il proseguimento senza modifiche;

Ritenuto che, sulla base di quanto dichiarato, non sia dovuto il parere preventivo, ai sensi dell'art 40 della L.R. 27/1986, per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Ritenuto di dover applicare a tutti i punti di emissioni il valore limite per le polveri derivanti dalle lavorazioni condotte nello stabilimento pari a 20 mg/Nm³, già fissato per l'impianto esistente nel parere endoprocedimentale per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. rilasciato dalla U.O. S.2.5 "Emissioni in atmosfera per le province di SR e RG" di questo Dipartimento con nota prot. n. 407 del 27/07/2016;

Ritenuto di poter procedere alla formulazione, ai sensi dell'art 269, comma 8, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., del parere endoprocedimentale per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera con un'istruttoria estesa all'intero stabilimento e che il presente parere sostituisce integralmente l'autorizzazione rilasciata con provvedimento A.U.A. n. 31 del 27/04/2017;

Fatte salve le competenze del Comune di Rosolini (SR) sulla conformità dello stabilimento al DPR 6 giugno 2001 n. 380 e le eventuali ulteriori prescrizioni del Sindaco ai sensi degli artt. 216 e 217 del Regio Decreto 27 luglio

1934, n. 1265, da rendere in conferenza di servizi ai sensi del comma 3 dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Ritenuto di considerare il presente parere suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

Fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi.

Questo Ufficio, per quanto ritenuto, visto e considerato, esprime, per gli aspetti di propria competenza, **parere endoprocedimentale favorevole per la modifica sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, comma 8, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., nell'ambito del procedimento di A.U.A. ex D.P.R. 59/2013** per lo stabilimento esistente sito in C.da Vignazza ex S.P.n. 26 Rosolini-Pachino nel Comune di Rosolini (SR) adibito all'attività di "Lavorazione e trasformazione di carrube per produzione di seme di carruba, polpa frantumata di carruba, farina di polpa di carrube e farina di seme di carruba ad uso alimentare umano e zootecnico", nel rispetto dei valore limite di emissione e delle prescrizioni di seguito riportate.

Valori Limite di Emissione (V.L.E.)

Punto Emissione	Provenienza	Portata massima (Nm³/h)	Inquinante	V.L.E. (mg/Nm³)	Sistema abbattimento	Frequenza Autocontrollo
E1	Unità di essiccazione	1.399	Polveri NOx SOx	20 500 500	Ciclone	Annuale
E2	Unità di raffreddamento	4.078	Polveri	20	Ciclone - Filtro a maniche	Annuale
E3	Molino di micronizzazione	3.595	Polveri	20	n. 2 Cicloni Filtro a maniche	Annuale
E4	Unità di frantumazione delle carrube	10.617	Polveri	20	Filtro a maniche	Annuale
ES1	Unità di pulitura e calibrazione del seme (tavola densimetrica)	4.248	Polveri	20	Ciclone	Annuale
ES2	Decorticatore	2.999	Polveri	20	Ciclon filtro a maniche	Annuale
ES3	Decorticatore	2.999	Polveri	20	Ciclon filtro a maniche	Annuale
ES4	Selezionatrice ottica	3.600	Polveri	20	Ciclon filtro a maniche	Annuale
ES5	Unità di macinazione	2.999	Polveri	20	Ciclon filtro a maniche	Annuale

Prescrizioni

Emissioni convogliate

1. I Valori Limite di Emissione (V.L.E.) espressi come concentrazione sono stabiliti con riferimento ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avvio, arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avvio, manutenzione e fermata degli impianti.
2. I VLE sono fissati sulla base di quanto dichiarato negli elaborati tecnici prodotti, in conformità alle pertinenti norme previste alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Resta inteso il rispetto dei limiti previsti per ogni singola sostanza pertinente, non già compresa nella superiore tabella, ed appartenente ad una delle classi di cui alle tabelle della Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
3. Almeno 15 giorni prima della messa in esercizio del nuovo impianto di lavorazione dei semi di carruba dovrà esserne data comunicazione all'Autorità Competente (Servizio 1 di questo Dipartimento) e agli organi di Controllo e Vigilanza (ARPA Sicilia e Libero Consorzio Comunale di Siracusa). Dovrà, inoltre, essere formalmente comunicata anche la data di messa a regime che, salvo diversa indicazione, coinciderà con la data di messa in esercizio. In ogni caso la messa a regime non potrà essere fissata oltre il termine massimo di 10 giorni dall'avvio dell'esercizio. Tali date dovranno essere esplicitamente indicate nella comunicazione di cui sopra. Il Gestore, nel periodo continuativo di 10 giorni decorrenti dalla data di messa a regime, dovrà

- effettuare, in giorni diversi, n. 2 misure rappresentative delle emissioni convogliate nei punti di emissione, inviando agli organi di controllo, entro 30 giorni dalla data del secondo campionamento, i dati relativi alle emissioni convogliate dei punti di emissione.
4. Ciascun punto di emissione dovrà essere identificato univocamente con scritta indelebile e ben visibile, rispettando le sigle indicate in autorizzazione. Il gestore dello stabilimento si farà carico di attrezzare, rendere accessibili in sicurezza (ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.) e campionabili i punti di emissione oggetto della presente autorizzazione, nonché di installare i tronchetti di misura e campionamento in condizioni che garantiscano il rispetto delle norme tecniche vigenti (UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911:2013, UNI EN 13284-1:2017).
 5. Ai sensi dell'art. 271, commi 14 e 20-ter, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in caso di anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il gestore dovrà:
 - ✓ procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;
 - ✓ ridurre o sospendere le lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto;
 - ✓ comunicare entro le otto ore successive all'Autorità Competente/Servizio 1 di questo Dipartimento ed agli organi di Controllo e Vigilanza (rispettivamente ARPA Sicilia e Libero Consorzio Comunale di Siracusa) le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.
 6. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, anomalie, guasti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata su un apposito registro. Il registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi di controllo. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato in appendice 2 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.). Le operazioni di manutenzione e gestione dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti, da annotare sul registro di cui sopra, devono essere effettuate con frequenza e modalità tali da garantire la corretta efficienza degli impianti.

Emissioni diffuse

7. Per il contenimento delle emissioni diffuse, in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti il Gestore dovrà rispettare tutte le pertinenti indicazioni contenute nella Parte I dell'Allegato V della Parte quinta del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..
8. Il gestore è onerato a relazionare con periodicità annuale agli organi di controllo a decorrere dalla data di autorizzazione sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento, al fine della verifica della loro efficacia.
9. Ai fini della prevenzione delle micotossine il gestore deve provvedere all'aerazione dei serbatoi almeno 36 ore per 10 minuti.

Monitoraggi e controlli

10. Il Gestore è tenuto ad effettuare l'autocontrollo delle emissioni convogliate con periodicità prevista nella superiore tabella e nel rispetto dei criteri di cui all'Allegato VI, parte Quinta, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. I metodi di campionamento e analisi delle emissioni dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche CEN come recepite dalle norme UNI-EN o, ove queste non siano disponibili, dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche ISO oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, dovranno essere quelli di cui alle pertinenti ed aggiornate norme tecniche nazionali o internazionali;
11. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà fare riferimento al valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna, rappresentative del periodo di un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.
12. Il Gestore dovrà comunicare la data prevista per il monitoraggio periodico con almeno 15 giorni di anticipo alla Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ad ARPA Sicilia, ed a questo Servizio 1/DRA.
13. I dati relativi al monitoraggio dovranno essere riportati dal Gestore su appositi registri ai quali dovranno essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato in appendice 1 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).
14. Le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, anche a mezzo elettronico, alla Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ad ARPA Sicilia, ed a questo Servizio 1/DRA entro 60 giorni dalla data del campionamento.

15. Nel caso il gestore, nei controlli di propria competenza, accerti che i valori misurati siano superiori ai valori limite prescritti, è tenuto a comunicarli agli Enti competenti per il controllo ed a questo Servizio 1/DRA entro le successive 24 ore.
16. Gli Organi di Controllo e Vigilanza effettueranno presso lo stabilimento tutte le ispezioni che ritengano necessarie per accertare il rispetto delle presenti prescrizioni e delle pertinenti norme del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Il Gestore fornisce agli Organi di Controllo e Vigilanza la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento, analisi e raccolta di dati e informazioni. Il Gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza (nel rispetto delle norme previste in materia di prevenzione dagli infortuni sul lavoro) ai punti di prelievo ed al fine dello svolgimento di tutte le verifiche ritenute necessarie da parte degli Organi di Controllo e Vigilanza. Il Gestore dovrà presentare agli Organi di Controllo e Vigilanza copia degli elaborati progettuali prodotti per il rilascio del presente parere, ai fini del corretto svolgimento delle attività di controllo.

In caso di modifica dell'attività o dell'impianto il Gestore dovrà procedere in conformità all'art 6 del D.P.R. 59/2013.

È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.

Il presente parere, con le prescrizioni riportate, viene rilasciato esclusivamente per gli aspetti di competenza e solo in riferimento agli elaborati presentati presso questo Ufficio. Il mancato rispetto dei limiti e delle prescrizioni riportate ne annulla l'efficacia. Sono fatti salvi, pareri, nulla osta e atti autorizzativi di altri soggetti competenti

F.to

Il Funzionario Direttivo
Dott.ssa Isabella Ferrara

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/93)*

Il Dirigente responsabile del Servizio 1
Arch. Antonino Polizzi

*(documento informatico firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)*